REGIONE CALABRIA

Dipartimento n° 4 – Bilancio, Finanze e Patrimonio

Settore n°10 – Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

AVVISO PUBBLICO

Concessione per l'attraversamento di area demaniale nel comune di Simeri Crichi (Catanzaro)

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento n.4 del 30 luglio 2007 per le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali

Si rende noto:

che la Regione Calabria è proprietaria di una fascia di terreno ubicato in catasto al foglio di mappa 23 del comune di Simeri Crichi (CZ) particella n. 561 (ex 197), di superficie complessiva di mq. 144;

che con istanza in data 30.09.2016 acquisita agli atti il 04.10.2016 al protocollo generale n. 0298571, la I.M.A. S.r.l. con sede legale in via Sanseverino, 11 - 88040 Marcellinara (CZ), ha fatto richiesta della nuova concessione per l'attraversamento dell'area demaniale;

che è interesse della Regione, anche al fine di preservare il decoro dei propri beni, valorizzare tale patrimonio, ricorrendo alla concessione a terzi in uso oneroso nelle forme attualmente disciplinate dal Regolamento n°4/2007 e per le finalità compatibili con la sua naturale vocazione;

che il canone annuo da corrispondere per la concessione, stimato dai tecnici regionali e calcolato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c, del regolamento n. 4/2007, ammonta ad € 936,00;

Pertanto, qualunque soggetto pubblico o privato che abbia interesse alla concessione in uso di detti beni, dovrà produrre **entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR Calabria** specifica istanza alla Direzione generale del competente dipartimento Bilancio e Patrimonio, sito presso la Cittadella regionale in viale Europa – Germaneto (CZ). L'istanza deve contenere l'indicazione dei propri dati identificativi, delle finalità di utilizzo che si intendano perseguire e di ogni altro elemento ritenuto utile.
Entro lo stesso termine potranno essere presentate eventuali osservazioni o opposizioni alla procedura di concessione, che saranno valutate e tenute in conto nel provvedimento finale.

Si fa presente in particolare che secondo la disciplina posta dall'art. 2 del citato Regolamento:
- In caso di domande concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene si procederà, fermi restando gli eventuali diritti di prelazione previsti dalla legge, all'esperimento di licitazione privata tra i soggetti richiedenti. La gara si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il canone annuo stimato per la concessione dei beni e con le altre regole che saranno indicate nella lettera d'invito. In caso di offerte di pari importo, verrà richiesta agli interessati un'offerta migliorativa. In assenza di offerte migliorative si procederà ad estrazione a sorte.

- Non si darà luogo ad evidenza pubblica nei seguenti casi:
  a) qualora il richiedente sia un soggetto pubblico e il bene sia richiesto in concessione per il perseguimento di finalità istituzionali proprie dell'istante, che dichiari di voler gestire o utilizzare il bene in via diretta, con esclusione di affidamenti a terzi in qualsiasi forma;

b) quando alla scadenza del termine indicato nell' avviso non siano pervenute altre domande per la concessione in uso del bene oggetto dell'istanza principale;
c) quando il soggetto richiedente e/o almeno uno di quelli concorrenti appartengano alle categorie di cui all'art. 9 comma 1 del cit. Regolamento regionale n.4/2007 e intendano utilizzare il bene per l'esercizio di attività di cui al comma 2 del predetto articolo;
d) in caso di canone annuale inferiore o uguale ad € 5.000,00.

In tali casi la scelta del soggetto concessionario avviene tenendo conto, in ordine decrescente di importanza, dei seguenti elementi:
- natura di ente pubblico;
- grado di utilità e/o interesse, in relazione alle finalità istituzionali della Regione, dell'attività che si intende realizzare;
- possibilità di fruizione pubblica o collettiva dei servizi offerti;
- livello di affidabilità, per esperienze acquisite e professionalità possedute, del soggetto richiedente;
- livello di radicamento del soggetto richiedente sul territorio regionale;

e) quando il richiedente o concorrente sia un soggetto pubblico che, pur intendendo utilizzare il bene per attività differenti da quelle indicate al comma 2 dell'art. 9, manifesti la volontà di destinarne i proventi per finalità ricomprese tra quelle di cui al medesimo comma. In tal caso al concessionario, previa predisposizione di un programma delle attività e di successiva acquisizione di un rendiconto annuale sull'utilizzo dei proventi, potrà essere applicato un canone ricognitorio.

Per ogni altro profilo non indicato nel presente avviso deve farsi riferimento alle previsioni contenute nel citato Regolamento regionale n.4/2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Palmisani